

CAMERA DEI DEPUTATI ^{Doc. IV-bis} N. 1

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

NEI CONFRONTI

DEL DEPUTATO **GIOVANNI ALEMANNO** NELLA SUA QUALITÀ
DI MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
E DI **CALISTO TANZI** E **ROMANO BERNARDONI**

PER CONCORSO NEL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 7, COMMI 2 E 3, DELLA LEGGE N. 195 DEL 1974

TRASMESSA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA

il 10 gennaio 2006



COLLEGIO PER I REATI MINISTERIALI
presso IL TRIBUNALE DI ROMA
Via Triboniano n.3
Tel.fax 06-6868522

R.G.COLL. 21/04

R.G.P.M. 55994/04

OGGETTO: Proc. Pen. Alemanno Giovanni +2.


AL SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE DI ROMA

Si trasmette il fascicolo in oggetto indicato contenente la relazione depositata da questo Collegio in data 3.1.2006 con la quale si richiede alla Camera dei Deputati l'autorizzazione a procedere nei confronti di Alemanno Giovanni +2.

Roma lì, 4 gennaio 2005



IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
Luigi Salmeri





COLLEGIO PER I REATI MINISTERIALI

presso il TRIBUNALE DI ROMA

Via Triboniano 3

R.G.Coll. 21/2004

R.G. 55994/04 P.M.

Il Collegio così composto:

Presidente	dott. Nicola PANNULLO
Giudice	dott. Cecilia ANGRISANO
Giudice	dott. Laura Matilde CAMPOLI

ha emesso la seguente

R E L A Z I O N E

nel procedimento penale R. G. Coll. 21/2004 a carico di:

- 1) **Alemanno Giovanni** nato il 3.3.1958 a Bari difeso di fiducia dall' Avv.to Grazia Volo del foro di Roma con domicilio eletto presso lo studio in Roma Via G.B. De Rossi n. 32 e dall'Avv.to Claudio Ferrazza del foro di Roma;
- 2) **Tanzi Calisto** nato a Collecchio (Parma) il 17.11.1938 elettivamente domiciliato in Milano via Larga n. 15 presso lo studio dell'Avv. Fabio Belloni, difeso di fiducia dall' Avv. Gian Piero Biancolella del foro di Milano e dall'Avv. Filippo Sgubbi del foro di Bologna;
- 3) **Bernardoni Romano** nato a Bologna il 16.2.1940 elettivamente domiciliato in Bologna via Massimo D'Azeglio n. 31 difeso di fiducia dall'Avv. Nicola Mazzacuva

I M P U T A Z I O N I

Tutti imputati

del reato previsto e punito dagli artt. 110 codice penale e 7 co. 2^a e 3^a L. n. 195/74 per avere, in concorso morale e materiale tra loro, in violazione dei divieti della legge citata, il Tanzi, corrisposto nella qualità di "dominus" di diritto e di fatto della società Parmalat S.p.A. e comunque del gruppo Parmalat cui faceva capo la società Bonatti, con la mediazione di Bernardoni Romano, e l'Alemanno ricevuto illeciti contributi in denaro pari ad euro 85.000,00 da destinare - tramite contribuzioni alla rivista Area- al settore del

Partito politico Alleanza Nazionale di cui l'Alemanno all'epoca Ministro delle Politiche Agricole era esponente

In Roma e altrove tra il 2001 e la fine del 2003.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma, in data 1.12.2004, trasmetteva alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma fascicolo contenente : a) dichiarazioni di Tanzi Calisto circa l'ipotesi di illecita erogazione di somme di danaro, attraverso Bernardoni Romano ed altri, a favore di diversi uomini politici, tra cui Alemanno Giovanni, Ministro delle Politiche Agricole e Forestali; b) relazione delle indagini compiute dalla Guardia di Finanza, Comando Nucleo Regionale Polizia Tributaria Emilia Romagna sull'iter seguito presso il Ministero delle Politiche Agricole del decreto 17.6.2002 alla commercializzazione in Italia del latte fresco blu prodotto dalla Parmalat in Germania; c) relazione della Guardia di Finanza sui rapporti contrattuali intercorsi tra la società Bonatti S.p.A. con sede in Parma via Nobel 2/A- di cui il Tanzi deteneva il 38% del capitale sociale e la Rivista giornalistica Area Editoriale Soc. coop. a. r. l. collegata alla corrente politica destra sociale del Ministro Alemanno esponente del Partito Alleanza Nazionale in relazione all'acquisto di spazi pubblicitari nell'anno 2003-2004 da parte dello stesso Tanzi, tramite la società Bonatti.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, in data 17.12.2004, ha trasmesso al Tribunale dei Ministri di Roma il fascicolo, ai sensi dell'art. 7 Legge costituzionale. n. 1/1989, chiedendo di procedere nei confronti di Alemanno Giovanni, Tanzi Calisto e Bernardoni Romano imputati del "reato p. e. p. dagli artt. 110 CP e 7 co. 2 e 3 L.n. 195/74 perché, in concorso morale e materiale tra loro, in violazione dei divieti della legge citata, avendo il Tanzi la qualità di "dominus" di diritto e di fatto della società Parmalat S.p.A. e comunque del Gruppo Parmalat e l'Alemanno di ~~Ministro per le Politiche Agricole~~, corrispondevano e rispettivamente ricevevano illeciti contributi in danaro da destinare —tramite contribuzioni alla rivista Area- al settore del Partito Politico Alleanza Nazionale dell'Alemanno. In Roma e altrove tra il 2001 e la fine del 2003".

Il Collegio, come sopra composto, esaminati gli atti del procedimento, acquisite informazioni in relazione alle competenze di fatto e di diritto del Bernardoni all'interno delle società facenti capo al Gruppo Parmalat, interrogati all'udienza del 26 settembre 2005, (in conformità alle richieste della Procura della Repubblica), gli indagati Tanzi Calisto e Alemanno Giovanni, (il Bernardoni si è avvalso della facoltà di non rispondere), notificato a tutti gli indagati l'avviso della conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c. p. p., su conforme richiesta, in data 10.10.2005, del P.M., dato atto della richiesta di archiviazione, in data 25.11.2005, del P.M. secondo cui "...la forma scelta per sostenere la forza politica in questione appare —alla fin fine- legittima, indiretta e priva di rilevanza penale," lette le note difensive depositate dall'Avv. Grazia Volo nell'interesse di Alemanno Giovanni

presso la Procura della Repubblica di Roma -nelle quali si assume l'insussistenza del reato contestato, trattandosi di "acquisto del tutto regolare di spazi pubblicitari"- note peraltro depositate tardivamente il 28.11.2005, oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notifica, in data 17 ottobre 2005, dell'avviso chiusura indagini ex art. 415 bis c. p. p., il cui contenuto non si condivide per i motivi di cui infra - , il Tribunale

OSSERVA.

Preliminarmente si ritiene utile richiamare l'art. 7 della L. 2 maggio 1974, n. 195 recante norme su " Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici" che così recita: ". Sono vietati i finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento o di società controllate da queste ultime, ferma restando la loro natura privatistica, a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari.

Sono vietati altresì i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, da parte di società non comprese tra quelle previste nel comma precedente in favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative o gruppi parlamentari, salvo che tali finanziamenti o contributi siano stati deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempre che non siano comunque vietati dalla legge.

Chiunque corrisponde o riceve contributi in violazione dei divieti previsti nei commi precedenti, ovvero, trattandosi delle società di cui al secondo comma, senza che sia intervenuta la deliberazione dell'organo sociale o senza che il contributo o il finanziamento siano stati regolarmente iscritti nel bilancio della società stessa, è punito, per ciò solo, con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa fino al triplo delle somme versate in violazione della presente legge".

Dal tenore letterale della norma si evince che integra il reato previsto dall'art. 7 della legge n. 195 del 1974 la condotta di chiunque corrisponda o riceva contributi senza che sia intervenuta la deliberazione dell'organo sociale o senza che il contributo o il finanziamento siano stati regolarmente iscritti nel bilancio della società stessa. Ed , invero, la liceità del contributo o del finanziamento provenienti da società dipendono da un duplice adempimento: deliberazione della società ed iscrizione in bilancio e in assenza di uno soltanto di tali adempimenti i contributi o i finanziamenti non sono più conformi alla legge.

Sul punto, va, poi, richiamato l'orientamento giurisprudenziale costante secondo cui "Il reato di illecito finanziamento dei partiti politici, ai sensi della legge 2 maggio 1974, n. 195, può commettersi non solo con erogazioni di denaro in favore degli stessi, ma anche con operazioni indirette che comportino l'accrescimento del patrimonio di tali organismi, come nel caso di finanziamento di iniziative riconducibili alla realizzazione di un interesse dei partiti, quale quello propagandistico, volto a propiziare la "benevolenza" dell'elettorato. (cfr. Cass. pen, Sez. 6 12/10/1998 n. 10711 (ud .06/05/1998) P.G. in proc. Bonifati e altri).

RICOSTRUZIONE DEL FATTO

Nel corso degli interrogatori resi da Tanzi Calisto, "dominus" del Gruppo Parmalat al P.M. presso il Tribunale di Milano il 23-27-28 gennaio 2004 e di Parma in data 27 marzo 2004 emergevano fatti di rilevanza penale in relazione all'ipotesi di illecito finanziamento da parte del Tanzi, al partito politico Alleanza Nazionale di cui l'allora Ministro delle Politiche Agricole, Alemanno Giovanni era esponente.

In particolare, il Tanzi, sentito il 26 settembre 2005 da questo Collegio, nel ricostruire i suoi rapporti con il mondo politico, affermava di essersi servito di Bernardoni Romano, quale ufficiale pagatore nei suoi rapporti con i rappresentanti del sistema politico nazionale. Quanto al Ministro Alemanno è emerso:

- 1) che nel secondo semestre del 2001 fu immesso nel mercato italiano il latte " fresco blu" della Parmalat ~~prodotta in Germania~~ la cui peculiarità era la durabilità dello stesso (da un minimo di setto- otto giorni a quattordici giorni" (v. fascicolo Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma e relazione della Guardia di finanza Comando Nucleo Regionale di Polizia Tributaria Emilia Romagna in atti), latte commercializzato in forza anche della circolare n. 167 del 2 agosto 2001 emanata dal Ministero delle Politiche Agricole;
- 2) che la commercializzazione del "latte fresco blu" prodotto dalla Parmalat -che aveva investito nella pubblicità del prodotto svariati miliardi di lire, fu poi vietata da un provvedimento dell'autorità giudiziaria, dal Tribunale di Bologna che, in data 22 aprile 2002, accogliendo il ricorso d'urgenza proposto dalla Granarolo, società concorrente, ordinò alla Parmalat e alla Eurolat "l'immediata cessazione di ogni attività diretta a confezionare, distribuire, commercializzare e pubblicizzare nel territorio italiano il prodotto latte ovvero la miscela di latte "frescoblu" con la denominazione " latte fresco

pastorizzato o altra comunque contenente l'espressione "latte fresco" ordinando, altresì alla Granarolo il versamento di deposito cauzionale di € 3.000.000 (tremilioni/00), fondando tale autorità giudiziaria il suo convincimento sulla non commerciabilità del "latte fresco blu" come latte fresco con una scadenza di 8 giorni perché in violazione della L. n.169/89 contenente "la Disciplina del trattamento del latte alimentare vaccino" la quale prescrive quale termine di consumazione "il non superamento di quattro giorni successivi a quello di confezionamento"; (v. fascicolo Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma);

- 3) che pendendo tale giudizio, il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali On. Alemanno, di concerto con il Ministro della Salute On. Sirchia, istituirono, in data 13.3.2002, una Commissione interministeriale per lo studio e l'analisi del latte fresco blu della quale fecero parti consulenti dello stesso Tanzi, quali il Prof. Battistotti e Prof. Resmini (v. dichiarazioni Tanzi del 26 settembre 2005), Commissione che concluse i lavori il 17 maggio 2002 esprimendosi favorevolmente sulla durabilità del latte in questione;
- 4) che, in data 17.6.2002, i due Ministeri decretarono il riconoscimento del trattamento della microfiltrazione del "latte fresco blu", ma stante le proteste dei produttori di latte fresco e i dubbi insorti in relazione alle conclusioni della Commissione, per la presenza all'interno della Commissione di autorevoli personaggi del mondo scientifico (Prof. Battistotti e Prof. Resmini) legati a Tanzi e l'insolita celerità dei lavori incompatibile con gli approfondimenti necessari sulla procedura della microfiltrazione del latte, fu istituita una seconda Commissione interministeriale i cui lavori vennero utilizzati per giungere alla conclusione - con il decreto legge n. 157 del giugno 2004 poi convertito nella legge n. 204 del 3.8.2004- del divieto per la Parmalat ed Eurolat di produrre e commercializzare il latte fresco blu con la denominazione latte fresco microfiltrato.
- 5) che il primo decreto interministeriale del 17.6.2002 fu emanato in violazione delle norme comunitarie le quali prevedevano la preventiva notifica del decreto alla Commissione Europea, la quale avvenne, da parte del Ministero delle Politiche Agricole, solo in data 10.10.2002 e l'approvazione dello stesso dopo i pareri della stessa Commissione e degli stati membri a tutela della salute dei cittadini della CEE

Il Tanzi ha dichiarato a questo Collegio che, per ringraziare il Ministro Alemanno per il suo interessamento nella vicenda del "latte fresco blu", -dopo la conclusione dei lavori della prima Commissione-, si servì di Bernardoni Romano da lui incaricato di tenere i rapporti con il mondo politico e con gli esponenti dei partiti a livello nazionale – per finanziare il partito di Alemanno e che il Bernardoni stesso gli aveva suggerito di comprare, tramite una società facente capo al Tanzi, ma non operante nel mondo agro alimentare, spazi pubblicitari su una rivista politica del Ministro Alemanno. Il Tanzi ha confermato che versò una somma di circa 70-80mila euro e che il Bernardoni, titolare di una concessionaria auto in Bologna, nell'aver rapporti con gli esponenti politici spendeva il suo nome, anche perché egli non aveva alcuna attività nel settore agro- alimentare di competenza del Ministro Alemanno che giustificasse le sue frequentazioni con detto Ministero a tutela di propri interessi. Dall'esito delle indagini della Guardia di Finanza di Bologna è poi effettivamente risultato che la società Bonatti -di cui il Tanzi deteneva il 38% del capitale sociale- acquistò spazi pubblicitari nell'anno 2003 sulla rivista Area per 12 pagine interne a colori al costo di € 6.200 +IVA e che la società Area emise n. 12 fatture per un totale di € 74.400+IVA a carico della Bonatti, società operante nel settore del trattamento delle acque e nella costruzione di depuratori (v. rapporto 27.7.2005 Guardia di Finanza San Lazzaro (Bologna) e allegati fatture spazio pubblicitario sulla Rivista Area Politica-Comunità Economia : Bonatti: "una grande forza al servizio dell'acqua. Una organizzazione pronta per vincere l'emergenza").

Il Ministro Alemanno, interrogato dal Collegio all'udienza del 26 settembre 2005, ha ~~costantemente~~ ~~conosciuto~~ sia Tanzi che Bernardoni con il ~~quale~~ ~~aveva~~ avuto contatti nell'anno 2002 in relazione alla vicenda del latte "fresco blu" commercializzato dalla Parmalat e, pur negando di sapere che il Bernardoni spendesse il nome di Tanzi, in quanto, a suo dire, gli si era presentato quale imprenditore intenzionato a sostenere il suo partito, ha affermato di aver egli stesso suggerito al Bernardoni di finanziare il partito di Alleanza Nazionale attraverso contributi, ricorrendo ad una società che non fosse immediatamente riconducibile al Tanzi (alla Parmalat), stante l'intervento del suo Ministero nell'anno 2002 nella vicenda della commercializzazione del latte fresco blu, confermando che non era stato chiesto il prescritto parere alla Comunità Economica Europea ~~in quanto~~ io gli ho chiesto di non coinvolgere in questa pubblicità qualsiasi impresa che avesse una relazione da un punto di vista amministrativo con il Ministero... ").

Sulla base della documentazione acquisita è quindi emerso, a parere del Collegio, la violazione della norma di cui all'art. 7 della L. 2 maggio 1974, n. 195 in quanto attraverso il

ricorso allo schermo societario (la Bonatti) Tanzi ha indirettamente finanziato per l'importo di € 85.000,00 il partito politico Alleanza Nazionale di cui Alemanno, Ministro per le Politiche Agricole è esponente, e ciò in mancanza della delibera societaria e dell'iscrizione nel bilancio della Bonatti della somma erogata, il tutto sotto forma di acquisto di spazi pubblicitari, per aggirare i divieti normativi, attribuendo alla elargizione in danaro l'apparente natura di corrispettivo contrattuale tra la Rivista Area, articolazione del Partito di Alleanza Nazionale e la Bonatti.

Rafforza, poi, il convincimento del Collegio che la elargizione della somma di € 85.000,00 (rectius: € 89.280,00 pari ad € 74.400,00 + 20% IVA) integri un contributo illecito al partito politico di Alleanza Nazionale l'assenza di qualsiasi utilità per la Bonatti, -società collegata a Tanzi che ne deteneva il 38% del capitale sociale- dell'acquisto di spazi pubblicitari sulla Rivista Area collegata alla corrente destra sociale di Alleanza Nazionale stante l'oggetto sociale della società Bonatti operante nel campo delle opere per il ciclo delle acque e l'affermazione dello stesso Ministro Alemanno di aver egli stesso indirizzato il Bernardoni a comprare spazi pubblicitari sulla rivista politica a lui facente capo in difficoltà di bilancio (v. interrogatorio 26.9.2005). Né appare verosimile che il Ministro non fosse a conoscenza che Bernardoni era consulente di Tanzi -(risulta in atti dalle indagini della Guardia di Finanza di Bologna che il Bernardoni rivestiva la carica di Presidente e Amministratore di decina di società del Gruppo turistico delle società facenti capo a Tanzi con incarico anche di collaboratore e che lo stesso ricevette dalla sola Parmalat , per gli anni 2002 e 2003 rispettivamente l'importo di € 147.000,00 e € 145.658,53 lordi per le sue collaborazioni)- ~~non avendo costui alcun interesse nel settore agro-alimentare di pertinenza del Suo Ministero.~~ A ciò aggiungasi l'ulteriore rilievo che se fosse verosimile la versione data dal Ministro non si comprenderebbe il motivo per cui il Bernardoni non si fosse servito di una sua società e non della Bonatti per acquisire, in ipotesi, meriti personali presso il Ministro e non per "ringraziarlo" come in effetti è stato, in nome e per conto di Tanzi finanziando indirettamente il Partito di Alleanza Nazionale.

L'assenza delle delibera sociale e dell'iscrizione nel bilancio della Bonatti dei contributi al partito politico di Alleanza Nazionale - "mascherati" dall'apparente legittima acquisizione di spazi pubblicitari per evitare il collegamento con Tanzi, "dominus" della Parmalat, agevolata ~~WATER~~ emanazione del decreto ministeriale 17.6.2002, poi revocato, integra il reato contestato a carico del Ministro Alemanno, Tanzi Calisto e Bernardoni Romano.

Del resto, la Corte Suprema di Cassazione ha ritenuto la sussistenza del reato di illecito finanziamento ai partiti politici, in una fattispecie analoga a quella in esame, affermando il

principio, nell'ipotesi di finanziamento elargito da una società per azioni ad una testata giornalistica collegata ad una corrente interna di un partito politico, secondo cui "In materia di divieto di finanziamento o contributo a partiti politici va affermato che qualsiasi struttura o organismo a mezzo del quale il partito persegue o tenta di perseguire, anche indirettamente o surrettiziamente, le finalità sue proprie e realizzare il suo programma - rendere nota l'ideologia che lo contraddistingue dagli altri partiti politici o far conoscere le proprie idee sui vari problemi che interessano la società, allo scopo di orientare politicamente i cittadini e di farne degli adepti - può costituire, ancorché non vi sia un inserimento organico della struttura stessa nell'organizzazione del partito a livello centrale o periferico, una sua "articolazione politico-organizzativa". (Cass. pen. Sez. 3 n. 4187 del 11.2.98 c.c..04/12/1997) PRES. Pioletti REL. Schettino, IMP. P.M. in proc. Simontacchi ed altri PM. (Conf.) Persiani).

P. Q. M.

Visto l'art. 8 Legge Costituzionale 16.1.1989 n.1 in ^{data 2/1/2006} ~~data 1/1/2006~~ alle richieste del P.M. P

RICHIEDE

Alla Camera dei Deputati della Repubblica l'autorizzazione a procedere a carico di Alemanno Giovanni, Tanzi Calisto e Bernardoni Giovanni per i reati di cui sopra.

A tal fine ordina rimettersi la presente relazione e gli atti relativi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma per la loro immediata trasmissione al Presidente della Camera dei Deputati della Repubblica ai sensi dell'art. 8 comma 1^a L. Cost. n. 1/89.

Roma li, 3 Gennaio 2006

Il Presidente

dott. Nicola PANNULLO

Nicola Pannullo

L'Giudici

Dott.ssa Cecilia Angrisano

Cecilia Angrisano

Dott.ssa Laura Campoli
Laura Campoli
IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
Laura Campoli

Depositato in Cancelleria
oggi.....3 GEN. 2006.....
IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
Livia Salmeri
